Assicurativo.it

Straniero e risarcimento danni Cassazione 4484 del 2010

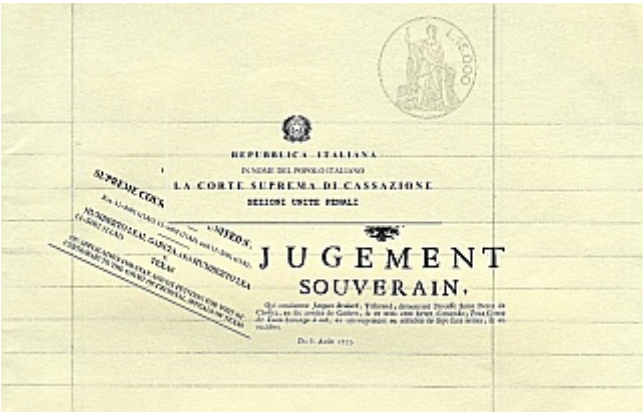

di Spataro

Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 24 febbraio 2010, n. 4484: "Non c'e' dubbio che il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale in caso di lesioni conseguenti ad infortunio stradale, rientri tra tali diritti fondamentali della persona"

del 2011-04-06 su Assicurativo.it, oggi e' il 20.05.2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SENESE Salvatore - Presidente
Dott. PETTI Giovanni B. - Consigliere
Dott. FEDERICO Giovanni - Consigliere
Dott. URBAN Giancarlo - rel. Consigliere
Dott. CHIARINI M. Margherita - Consigliere
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Tizio , elettivamente domiciliata in Roma, Via F. Civinini n. 49, presso lo studio dell'avv. Lunari Fulvio, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
Alfa, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Roma, Via Alberto Caroncini n. 6, presso lo studio dell'avv. Fronticelli Baldelli Giovanni, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- controcorrente -
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 4934/04 in data 19 dicembre 2003, pubblicata il 17 novembre 2004;
Udita la relazione del Consigliere dott. Giancarlo Urban;
udito l'avv. Fulvio Lunari;
udito l'avv. Enrico Fronticelli Baldelli per delega avv. Giovanni Fronticelli Baldelli;
udito il P.M. in persona del Cons. RUSSO Alberto Libertino che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 17 settembre 1994 la cittadina (OM...ESSO) Tizio , premesso che il (...) si trovava a bordo dell'autovettura targata (...) guidata dal proprietario Caio , in occasione di un violento urto contro un palo, e che nell'incidente ella aveva riportato gravi lesioni, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Roma il predetto Caio e la Alfa s.p.a. chiedendo la loro condanna in solido al risarcimento di tutti i danni materiali e morali subiti.
Si costituiva la compagnia di assicurazioni eccependo preliminarmente l'inammissibilita' della domanda per difetto di reciprocita'

con lo stato del (...) ex articolo 16 delle preleggi e contestando nel merito la domanda.
Pronunciata ordinanza con la quale veniva assegnata all'attrice una provvisionale di lire 60.000.000 ed espletata l'istruttoria, nel corso della quale veniva disposta ed espletata consulenza tecnica medico legale di ufficio ed era depositata documentazione, fallito il tentativo di conciliazione e precisate dalle parti le rispettive conclusioni, il Tribunale di Roma pronunciava la sentenza pubblicata il 19 dicembre 2000 con la quale dichiarava Ca. Pi. Ri. responsabile dell'incidente di cui era causa e lo condannava, previa revoca della precedente ordinanza, in solido con la s.p.a. In. As. , a pagare la somma complessiva di lire 55.651.000 con gli interessi dalla data della sentenza.
Osservava che l'eccezione relativa al difetto di reciprocita' andava accolta limitatamente al danno patrimoniale e morale e non anche per il danno alla salute che andava pertanto accolto nei limiti indicati in sentenza.
La Corte d'Appello di Roma, con sentenza del 17 novembre 2004. rigettava l'appello proposto dalla danneggiata Tizio, che condannava alla rifusione delle spese di lite.
Propone ricorso per cassazione Tizio con sette motivi.
Resiste con controricorso Alfa s.p.a..
La ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'articolo 378 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per ragioni sistematiche, risulta opportuno trattare preliminarmente i motivi riguardanti l'eccezione di reciprocita' sollevata dalla compagnia assicuratrice (secondo, terzo e quarto motivo).
Con il secondo motivo si denuncia la violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, articolo 1 dell'articolo 2059 c.c. e dell'articolo 185 c.p. in quanto la sentenza impugnata aveva affermato che il risarcimento del danno morale non rientra tra i diritti civili riconosciuti allo straniero regolarmente munito di permesso di soggiorno.
Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli articoli 2 e 24 Cost. e dell'articolo 2059 c.c. in quanto il riconoscimento del diritto al risarcimento rientra tra i diritti fondamentali della persona indipendentemente dalla reciprocita' prevista dall'articolo 16 preleggi.
Con il quarto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli articoli 2, 3 e 24 Cost. e articolo 16 preleggi, noche' della dichiarazione ONU 40/144 e della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.
Questa Corte ha gia' avuto occasione di affermare il principio che l'articolo 16 disp. gen. sulla condizione di reciprocita' e' applicabile solo in relazione ai diritti non fondamentali della persona dal momento che i diritti fondamentali, come quelli alla vita, all'incolumita' ed alla salute, siccome riconosciuti dalla Costituzione, non possono essere limitati da tale articolo, con la conseguenza che la relativa tutela deve essere assicurata, senza alcuna disparita' di trattamento, a tutte le persone, indipendentemente dalla cittadinanza (italiana, comunitaria ed extracomunitaria) (Cass. 7 maggio 2009 n. 10504). Tali principi discendono direttamente dalla Costituzione (articolo 10, comma 2) nonche' dal Testo Unico sulla disciplina dell'immigrazione e sulla condizione dello straniero (Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286) che hanno superato e in parte modificato quanto previsto dall'articolo 16 disp. gen.. In particolare, il Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 2 prevede che allo straniero siano riconosciuti i diritti fondamentali della persona (comma 1), nonche' la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, con parita' di trattamento con il cittadino.
Non c'e' dubbio che il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale in caso di lesioni conseguenti ad infortunio stradale, rientri tra tali diritti fondamentali della persona, in quanto riguardante il diritto alla salute, espressamente tutelato dalla Costituzione. Le recenti pronunzie delle Sezioni Unite di questa Corte in tema di danno patrimoniale e danno non patrimoniale (tra le quali: Cass. SS.UU. 11 novembre 2008 n. 26972) hanno chiarito poi che quando il fatto illecito integri gli estremi di un reato (come nel caso di specie) spetta alla vittima il risarcimento del danno non patrimoniale nella sua piu' ampia accezione, ivi compreso il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva causata dal reato: in tal caso il giudice dovra' tener conto anche del danno morale nella personalizzazione del danno biologico, non essendo consentita una liquidazione in via autonoma (cfr., anche per i criteri di liquidazione: Cass. 9 novembre 2006 n. 23918).
Fondati sono altresi' i motivi sesto (violazione dell'articolo 1219 c.c., comma 2, n. 1 non avendo la Corte d'Appello riconosciuto il diritto agli interessi a decorrere dal sinistro) e settimo (vizio di motivazione in ordine alla questione della applicabilita' delle tabelle). Il primo perche', contrariamente a quanto affermato dalla sentenza impugnata, le "tabelle all'attualita'" se comprendono la rivalutazione non possono comprendere anche gli interessi che variano da caso a caso in funzione della data dell'illecito (cfr., per i criteri di liquidazione degli interessi: Cass. n. 5503/2003 e n. 4791/2007). Il secondo, perche' il ricorso alle cosiddette tabelle e' legittimo a condizione che il giudice abbia tenuto conto, motivando sul punto, della necessaria personalizzazione di tale criterio (cfr, e multis, Cass. n. 23918/2006 cit. e n. 392/2007).
La sentenza impugnata deve essere quindi cassata con rinvio, non essendo stati applicati in modo corretto i principi di diritto sopra precisati in relazione sia alla riasarcibilita' del danno in generale, sia del cosiddetto danno morale.
Restano assorbiti gli altri motivi: con il primo motivo si denuncia la violazione dell'articolo 111 Cost., dell'articolo 132 c.p.c., n. 4 e articolo 118 disp. att. c.p.c. nonche' la mancanza di motivazione, in quanto la corte d'Appello aveva del tutto omesso di pronunciarsi sulla documentazione che era stata prodotta per provare la sussistenza della reciprocita' e sulla natura di diritto fondamentale da riconoscere al risarcimento per il danno morale; con il quinto motivo la violazione dell'articolo 16 preleggi, in quanto anche a voler disattendere le precedenti censure, la ricorrente aveva comunque dato la prova della reciprocita', producendo la legislazione (...) in materia di risarcimento.
Le spese del presente giudizio di cassazione saranno liquidate dal giudice del rinvio.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Civile, accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione.

- Cassazione

Hai letto: Straniero e risarcimento danni Cassazione 4484 del 2010

Approfondimenti: Sentenze > Cassazione > Straniero > Risarcimento danni > Diritti fondamentali >

Commenti - Segnalazioni - Home Assicurativo.it